Città di Borgomanero

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI
SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI SELVATICI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DICEMBRE 2024

Art.1 – Oggetto del servizio

L'oggetto del presente appalto consiste nel garantire, al fine di prevenire problemi di carattere igienico-sanitario, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse animali selvatici rinvenute su strade classificate comunali o vicinali con servitù di pubblico transito, nonché rinvenute su sponde accessibili di fiumi e rogge, ricadenti nel territorio del Comune di Borgomanero, quale attività non afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come definiti nel D.lgs. 152/06.

Per carcasse si intendono i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 "destinati solo all'eliminazione" così come definite dal Regolamento CE 1774/2002 e la cui gestione è regolamentata dal Regolamento CE n. 1069/2009 e relativo Regolamento attuativo n. 142/2011.

Art. 2 – Durata del Servizio

La gestione del Servizio ha durata per l'anno 2025, con scadenza in data 31 dicembre, e riguarda interventi non predeterminabili nel numero, ma che si renderanno necessari secondo le esigenze e necessità della stazione appaltante.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

L' affidatario s'impegna a svolgere il servizio oggetto del presente capitolato speciale descrittivo, in particolare:

1. ad effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di carcasse e spoglie animali selvatici, rinvenute su suolo pubblico, relativamente alle strade classificate comunali o vicinali con servitù di pubblico transito, nonché rinvenute su sponde di fiumi e rogge ricadenti nel territorio comunale accessibili senza pericolo o l'utilizzo di particolari mezzi e/o attrezzature, a seguito di segnalazione anche telefonica da parte del competente Servizio Comunale, della Polizia Municipale e di altre forze dell'Ordine;
2. ad acquisire, a seguito di richiesta di intervento, le generalità del richiedente e tutti i dati necessari a definire le modalità di recupero e le attrezzature occorrenti, in particolare la localizzazione e la taglia della carcassa da rimuovere;
3. a garantire il suddetto servizio 24 ore su 24, compresi i giorni pre festivi e festivi, assicurando l'intervento in un tempo ragionevole e comunque entro le 4 (quattro) ore dalla segnalazione;
4. ad effettuare tutte le registrazioni previste dalla normativa sanitaria vigente, ivi compresa la redazione di un documento commerciale, conforme a quanto prescritto dal Regolamento CE 1069/2009 e 241/2011;
5. a segnalare la tipologia dell'intervento effettuato mediante invio del documento commerciale, corredato dalla convalida di una bilancia, relativamente al peso effettivo;
6. a rispettare tutta la normativa sanitaria vigente, in relazione all'oggetto del capitolato stesso.

Il prezzo dovuto è determinato a seconda del peso dell'animale e non della tipologia/specie.

L'attività oggetto della prestazione, consiste:

- nel mettere a disposizione un numero di reperibilità attivo 24 ore su 24;
- in seguito all'arrivo della chiamata, che deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti sotto indicati, un operatore deve recarsi sul luogo ove è stata indicata la presenza della carcassa.

L'operatore recupera le spoglie, le pesa, le trasporta presso un luogo di stoccaggio autorizzato (impianto di transito), ed in seguito effettua lo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le spoglie animali di cinghiali l'operatore si dovrà attenere alla vigente normativa in materia, trasportando le spoglie presso il sito indicato da ASL per l'effettuazione delle analisi riguardanti la peste suina e successivo smaltimento.

L'affidatario potrà ricevere segnalazioni per il recupero di spoglie di animali selvatici solamente:

- dall'ufficio tecnico e dalla Polizia Locale del Comune di Borgomanero;
- dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
- dalla Forza Pubblica: Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, etc.

i quali provvederanno, previe le necessarie verifiche, ad inoltrare la chiamata all'operatore.

Non sarà riconosciuto alcun compenso economico per interventi effettuati su chiamate non ricevute dal personale sopra indicato.

L'intervento di raccolta dovrà avvenire di norma entro le 4 (quattro) ore, comunque con urgenza nei casi in cui le spoglie possano costituire pericolo o su specifica indicazione della Stazione Appaltante.

La raccolta dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 1069/2009/Ce "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale" e con l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione che prevengano i rischi per il personale.

Art. 4 – Impianto di transito

L'affidatario utilizza un impianto di transito per materiali di categoria 1 riconosciuto ai sensi dei Regolamenti CE 1069/2009 e 241/2011. Non è necessario che detto impianto sia di proprietà dell'affidatario.

Il costo di trasporto di spoglie di cinghiali presso sito specifico indicato da ASL per l'effettuazione di analisi previste dalla normativa in materia di peste suina sarà quantificato in base alla sede del sito di destinazione.

Art. 5 – Automezzi e attrezzature

Gli automezzi e i contenitori utilizzati dall'affidatario per il trasporto delle carcasse devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento CE 241/2011 nonché dalle normative vigenti in materia.

Art. 6 – Sicurezza

Per il servizio oggetto del presente contratto e con riferimento alla legislazione vigente, l'affidatario deve garantire la copertura degli standard qualitativi esistenti in materia.

L'affidatario assume ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Non sono previste interferenze tali da comportare la redazione del DUVRI ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi costi della sicurezza da interferenze.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio e pagamenti

L'importo complessivo dell'appalto, stimato in base al trend storico degli ultimi tre anni, ammonta ad € 3.000,00 all'anno oltre IVA.

L'importo annuo sopra indicato è forfettario pertanto, nel caso in cui si renda necessario in corso di esecuzione, lo stesso potrà essere integrato.

L'importo delle fatture bimestrali sarà determinato dal numero di interventi eseguiti moltiplicato per l'importo ad intervento eseguito nel relativo periodo.

L'importo ad intervento posto a base di gara è così conteggiato a misura:

Descrizione
Recupero carcassa piccoli animali fino a 30 kg.
Recupero carcassa animali da 30 kg.
Diritto di chiamata ad intervento
Chiamata "a vuoto" per mancato recupero
Festivo/pre festivo/notturno
Costo di trasporto di spoglie di cinghiali presso sito specifico indicato da ASL per analisi previste dalla normativa in materia di peste suina (da quantificarsi in base alla sede del sito)

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Con riferimento e ad integrazione di quanto stabilito nella seguente parte tecnica, i suddetti costi devono intendersi omnicomprensivi di tutti i costi inerenti il servizio oggetto dell'appalto, fatti salvi gli eventuali costi di trasporto derivanti dai campionamenti previsti dalla normativa vigente in materia, da effettuarsi in specifico sito individuato da ASL, sulle spoglie animali di cinghiali per la ricerca del virus della peste suina da quantificare se necessari.

Il Comune provvederà al pagamento dei compensi spettanti all'affidatario su presentazione di fatture elettroniche mensili e del documento di trasporto relativo ad ogni intervento. Le stesse saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico, come da disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 03/04/2013, n. 55 e smi.

Le fatture saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva (DURC), ai sensi del Decreto del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva Circ. Ministeriale 05/02/2008, n. 5.

Il ritardato pagamento per causa del gestore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte del gestore.

Art. 8 – Penali

Le infrazioni ai patti contrattuali daranno luogo a contestazione nonché all'applicazione delle seguenti penalità:

1. **€ 50,00** (euro cinquanta//00) per intervento eseguito in ritardo rispetto a quanto previsto

all'art. 1 punto 5);

2. **€ 100,00** (euro cento//00) per mancato intervento.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del competente ufficio comunale, attraverso comunicazione all'affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

In caso di:

- applicazione della predetta penale, l'importo relativo sarà detratto dall'importo delle fatture immediatamente successive alla rilevazione dell'inadempienza;
- grave inadempimento, la stazione appaltante, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pari al doppio dei valori sopra fissati, seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito;
- ripetute inadempienze da parte del gestore, regolarmente contestate mediante l'invio di comunicazione a mezzo PEC, la Stazione Appaltante avrà la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione, di risolvere anticipatamente il contratto e di addebitare al soggetto aggiudicatario inadempiente le spese sostenute con altra ditta se risultassero superiori a quanto offerto.

Art. 9 – Stipula del contratto

Si stabilisce di procedere alla stipula del contratto secondo l'uso del commercio consistente nella sottoscrizione della presente comunicazione e del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.L.gs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, da sottoscriversi, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito di determinazione di affidamento del servizio.

Trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del citato decreto, il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023 non si applica.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto di cui all'art. 99 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Il gestore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio.

Art. 10 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Il subappalto è concesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi D.lgs. 36/2023.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto medesimo per colpa grave dell'appaltatore, così come disposto al seguente art. 9.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente all'emissione delle fatture.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) è obbligato:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della sopra citata legge.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 12 – Ordine da tenersi nell'andamento del servizio

L'affidatario dovrà eseguire gli interventi attenendosi alle disposizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate agli interventi da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

L'affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione del servizio per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Tutti le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Art. 13 – Assicurazione a carico del gestore

Il gestore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione del servizio.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il gestore dovrà sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, il gestore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti e prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.).

Art. 14 – Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione del servizio.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il soggetto aggiudicatario dovrà sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire, per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione del servizio di che trattasi. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate al servizio da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa vigente in materia di antinfortunistica.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione del servizio per l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Il soggetto aggiudicatario rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Tutti le attrezzature utilizzate dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Art. 15 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato per il servizio in appalto fornito al soggetto aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Il soggetto aggiudicatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Gli operatori dovranno avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per il servizio richiesto.

L'affidatario del servizio dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario del servizio. A riguardo l'affidatario del servizio conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.L.gs 81/2008 e s. m. ed i., nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario del servizio.

Art. 16 – Recapiti

Il soggetto aggiudicatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, delle persona o dei sotto citati recapiti, deve essere comunicata - entro 24 ore dal suo avvenimento - alla Stazione appaltante.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

a) telefono cellulare: dovrà garantire la propria reperibilità giornaliera e notturna 24 ore su 24, festivi e pre festivi compresi;
b) telefono fisso presso l'ufficio operativo: dovrà essere garantita la ricezione di chiamate presso la postazione telefonica fissa tutti i giorni feriali durante gli orari d'ufficio;
c) posta elettronica: la casella di posta elettronica dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in orario lavorativo d'ufficio
d) PEC: posta elettronica certificata ove ricevere comunicazioni ufficiali inerenti l'appalto.

Art. 17 – Accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente capitolato deve essere firmato digitalmente dall'affidatario ed allegato al contratto.

Art. 18 – Normativa di riferimento

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Oltre al presente capitolato speciale d'appalto, la normativa di riferimento è citata nel seguente elenco, indicativo e non esaustivo:

NORMATIVA GENERALE

- D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- D.lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- D.lgs. 18/08/2006, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- Legge 19/03/1990, n. 55, e s.m.i., ad esclusione degli articoli abrogati n. 17, commi 1^ e 2^, n. 18, n. 19, commi 3^ e 4^, ed art. 20;
- Determinazioni e provvedimenti dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "ANAC";

NORMATIVA SPECIFICA

- Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 1069/2009/Ce – "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale – Abrogazione del Regolamento 1774/2002/Ce;
- Accordo Conferenza Unificata 07/02/2013 – "Sottoprodotti di origine animale – Linee Guida per l'applicazione del Regolamento 1069/2009/Ce
- D.L.gs 01/10/2012, n. 186 – "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/Ce" – Abrogazione D.L.gs 21/02/2005, n. 36.

Si intendono altresì applicate tutte le Leggi nazionali e regionali, decreti, ordinanze, linee guida, circolari, indicazioni operative, chiarimenti e note esplicative non espressamente elencate emanate e vigenti in materia dallo Stato, dalla Regione Piemonte nonché dalla Provincia di Novara.